



CROCCO E. S.r.l

PGRS 01

Rev 01

30/06/17

PROCEDURA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA' SOCIALE

LAVORO INFANTILE

Rev	Data	Oggetto	Redatto	Approvato da
00	14/11/14	Prima emissione	Resp. SGRS	DIR
01	30/06/17	Revisione generale adeguamento SA800:2014	SPT <i>[Signature]</i>	DIR <i>[Signature]</i>

INDICE

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
DEFINIZIONI	3
RESPONSABILITA'	3
MODALITA' OPERATIVE	3



PROCEDURA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA' SOCIALE

1. Introduzione

In linea con i principi e valori espressi nella Politica di Responsabilità sociale, CROCCO E. s.r.l. s'impegna a non impiegare al proprio interno lavoratori di età inferiori a 16 anni e, nell'eventualità si trovi a ad impiegare giovani lavoratori (età compresa tra 16 e 18 anni), si attiene a tutte le prescrizioni vigenti dalle normative nazionali al fine di garantire che non siano esposti a situazioni che siano, fuori o dentro il luogo di lavoro, rischiose, pericolose, nocive per la salute.

Nonostante ciò, al fine di tutelare in maniera il più possibile completa ed esaustiva, anche a scopo preventivo, i bambini e i giovani lavoratori, viene redatta la presente Procedura, che stabilisce le modalità che verrebbero adottate dalla azienda e le responsabilità nelle attività di recupero di lavoratori bambini nel caso in cui si rilevassero tali situazioni nei confronti dei propri fornitori.

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedure descrive le modalità con cui CROCCO E. s.r.l. stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica al personale le eventuali azioni di recupero a favore di bambini per i quali si riscontra una situazione lavorativa che rientra nella definizione di lavoro infantile e nel caso siano presenti all'interno dell'azienda giovani lavoratori.

2.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Manuale di gestione del sistema di responsabilità sociale MGRS (ultima revisione) par 9.1
- Norma SA 8000:2014
- Riferimenti internazionali:
 - Convenzione ILO 138 - Età minima di ammissione al lavoro
 - Raccomandazione ILO 146 Età minima di ammissione al lavoro – Strumento applicativo della Convenzione 138
 - Convenzione ILO 182 Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile
 - Raccomandazione ILO 190 - Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile – Strumento applicativo della Convenzione ILO 182
 - Convenzione sui diritti dell'Infanzia -Convenzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia
 - Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU – art. 25 -Protezione dell'infanzia

Riferimenti nazionali

- Costituzione italiana – art. 37- Limite minimo di età per il lavoro – Tutela del lavoro dei minori

Statuto dei lavoratori – art. 10- Studenti lavoratori

- L. 19-01-1955 n.25 L. 8-8-1985 n.443 L. 24-06-1997 n. 196- Apprendistato e contratti di tirocinio
- L. 17-10-1967 n. 977 -Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
- D. Lgs. 04-08-1999 n.345 (così come modificato e integrato dal D. Lgs. 18-08-2000 n.262 - Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
- Carta degli impegni -adottata dal governo contro il lavoro minorile che impegna 16 aprile 1998 governo, sindacati e imprenditori a combattere il fenomeno

–. Legge n. 296/2006- Legge Finanziaria 2007 (innalzamento età minima per avviamento al lavoro)

3.0 DEFINIZIONI

In conformità allo Standard SA8000:2014 sono accolte le seguenti definizioni:

Bambino	Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, nel qual caso localmente si applica l'età più elevata
Giovane lavoratore	Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni
Lavoro infantile	Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quelle specificate nella definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146 (Età minima)
Azione di rimedio per il lavoro infantile	Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini, che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come sopra definito, e il cui lavoro sia terminato
Fornitore	Qualunque ente o individuo nella catena di fornitura che fornisce direttamente all'organizzazione beni o servizi integrati nella o utilizzati in o per la produzione dei beni e servizi dell'organizzazione
Subfornitore	Qualunque ente o individuo nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la produzione di beni o servizi dell'organizzazione o di un suo fornitore
DIR	Direzione CROCCO E. s.r.l.
SPT	Social Performance Team SA 8000: gruppo di soggetti nominato dal C.d.A. con il compito di applicare tutti gli elementi di SA8000 (Identificazione e valutazione dei rischi, monitoraggio conformità allo standard.....)

4.0 RESPONSABILITA'

È stato individuato come responsabile della procedura il Social Performance Team, che si occupa della sua redazione, diffusione ed applicazione.

5.0 MODALITA' OPERATIVE

5.1 Politica per la tutela del bambino/giovane lavoratore

CROCCO E. s.r.l al fine di promuovere i principi dell'educazione dei bambini definiti nella Raccomandazione



PROCEDURA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA' SOCIALE

ILO 146 e dei giovani lavoratori, ha sviluppato la seguente politica:

CROCCO E. s.r.l. si impegna a rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne che esterne, il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile, né in modo sistematico né saltuario e a farsi portavoce di una cultura della tutela dei giovani sul lavoro.

In particolare, CROCCO E. s.r.l. si impegna a rispettare:

- i contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull'impiego dei minori e dei giovani in azienda (convenzione di stage, apprendistato, contratto di inserimento, forme di alternanza scuola-lavoro, etc.) in conformità D.Lgs. n. 345 del 1999 e sue successive modificazioni;
- la normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori;
- le forme di collaborazione con scuole ed enti di istruzione per favorire l'inserimento dei giovani nel lavoro;
- le forme di collaborazione con ONG e enti locali per il sostegno delle politiche a tutela dei minori (per esempio, a livello nazionale, Telefono Azzurro e Unicef o a livello locale).

5.2 Verifica dell'età al momento dell'assunzione

Il rappresentante della Direzione per la responsabilità sociale, al fine di dare garanzia che nessun bambino sia erroneamente impiegato in azienda, all'atto della selezione, si accerta della veridicità dei dati anagrafici del candidato nonché, all'atto dell'assunzione, richiede copia dei documenti d'identità, del libretto di soggiorno in Italia e copia dei documenti richiesti dalla normativa vigente.

5.3 Azioni di rimedio in caso di lavoro infantile

Tutti coloro che rilevino direttamente un caso di lavoro infantile o vengano a conoscenza di un possibile utilizzo di lavoro minorile all'interno di CROCCO E. s.r.l. o presso fornitori/subfornitori, ne devono dare immediata comunicazione al Social Performance Team.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità :

a) direttamente a CROCCO E s.r.l.

- mediante e-mail a info@croccoimpianti.it
- posta all'indirizzo Social Performance Team SA 8000 c/o Crocco E s.r.l. Via Bobbio 14/3 Genova
- Schede di segnalazione disponibili nelle aree aziendali
- Interfaccia web online all'indirizzo www.croccoimpianti.it

Possono inoltre essere effettuate:

b) all'Ente di *CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico*

- mediante mail info@lavoroetico.org

al SAAS (Social Accountability Accreditation Service) mediante mail a saas@saasaccreditation.org

Il Social Performance Team, una volta ricevuta la segnalazione, avvia l'iter di accertamento dei fatti e/o situazioni secondo le modalità descritte nella Procedura di Gestione dei reclami e segnalazioni [rif. PGRS 02 Gestione reclami e segnalazioni].

Qualora si riscontri una situazione di lavoro infantile ovvero una situazione che rientra nei termini della definizione di "lavoro infantile" della norma SA 8000, il Social Performance Team attiva le azioni necessarie per la rimozione immediata del bambino dalla situazione stessa, avvalendosi della collaborazione della Direzione e delle figure aziendali responsabili dell'area/dei processi aziendali e/o del servizio/struttura interessati.

Una volta effettuata la rimozione della situazione di lavoro infantile, il Social Performance Team ha il compito di avviare le azioni di rimedio necessarie al fine di garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo del bambino, come definito nella norma SA 8000:

- effettuare immediata comunicazione agli organi competenti
- definire, in collaborazione con gli organismi di legge competenti e con i genitori, un piano di sostegno del bambino che pianifichi:

- a) l'erogazione di un sostegno economico per il bambino
- b) la possibilità per il bambino di riprendere la scuola o garantirne la continuazione
- c) se necessario, il pagamento delle tasse scolastiche, il materiale didattico per garantire la continuazione del percorso scolastico
- d) adeguate modalità per garantire una forma di sostentamento alternativo alla famiglia del bambino, anche eventualmente attraverso l'assunzione di uno dei membri della famiglia
- e) le azioni atte a garantire il monitoraggio continuo della situazione del bambino e l'efficacia degli interventi attuati.

Il Social Performance Team, contestualmente alle azioni sopra descritte, effettua una attenta valutazione (avvalendosi della collaborazione e con il coinvolgimento delle figure aziendali preposte alle aree dei processi interessati) delle cause che hanno generato il verificarsi della situazione di lavoro infantile individuato. Il Social Performance Team provvede alla apertura di una Azione Correttiva (Mod. A 5.7 Azioni correttive/Azioni preventive) con l'obiettivo di pianificare e mettere in atto gli interventi necessari al superamento della non conformità e a prevenire l'insorgenza di ulteriori criticità come descritto nella Procedura Reclami in ambito responsabilità sociale [rif. PRRS 02]. Il Social Performance Team effettua la registrazione dell'evento, delle azioni intraprese per il superamento delle condizioni di criticità riscontrate, delle azioni di monitoraggio individuate, delle AC aperte, degli esiti degli interventi e la chiusura della situazioni di criticità. Il Social Performance Team effettua inoltre annualmente il monitoraggio della situazione del bambino e l'esito degli interventi definiti registrandone gli esiti sulla check list SA8000.

Al fine di garantire una adeguata ed esaustiva comunicazione all'intera organizzazione in merito alle segnalazioni ricevute su situazioni che rientrano nella definizione di lavoro infantile e possibile utilizzo di lavoro minorile all'interno di CROCCO E. s.r.l. o presso fornitori/subfornitori, i dati relativi alle segnalazioni sono riportati nel documento di Riesame accessibile all'organizzazione e a tutte le parti interessate attraverso il portale aziendale (rif. PGRS 03 Comunicazione interna ed esterna)

5.4 Azioni di tutela e sostegno a giovani lavoratori/lavoratrici

Nel caso in cui CROCCO E SRL all'interno della sua organizzazione impieghi giovani lavoratori/lavoratrici si impegna a:

- mettere in atto tutte le azioni necessarie e adeguate a garantire condizioni di tutela per la salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, anche attraverso la prevenzione delle situazioni pericolose o potenzialmente pericolose, in conformità allo Standard SA 8000
- pianificare ed attuare un percorso professionale in grado di sostenere lo sviluppo delle competenze e capacità del giovane lavoratore/lavoratrice in una ottica di promozione e valorizzazione.

Qualora i giovani lavoratori/lavoratrici siano soggetti all'obbligo scolastico, CROCCO E s.r.l. garantisce all'interno della propria organizzazione lo svolgimento di un orario di lavoro che consenta e faciliti gli adempimenti del percorso di studi, in osservanza dello Standard SA 8000 il quale prevede che:

- i giovani lavoratori/lavoratrici possono lavorare solo al di fuori dell'orario scolastico
- in nessun caso i giovani lavoratori/lavoratrici possono lavorare per più di 8 ore al giorno
- in nessuna circostanza il totale del tempo trascorso a scuola, al lavoro e negli spostamenti dal giovane



PROCEDURA DEL SISTEMA DI RESPONSABILITA' SOCIALE

lavoratore/lavoratrice deve superare le 10 ore al giorno.

5.5 Inserimento di giovani lavoratori

Nel caso sia inserito nell'organico aziendale un giovane lavoratore (età compresa tra 16 ai 18 anni) che abbia già assolto l'obbligo scolastico, l'azienda si impegna ad offrire al ragazzo una formazione professionale che ne rispecchi le attitudini personali. Il ragazzo sarà inserito in un programma di formazione professionale (così come previsto dalla normative in vigore) e sarà garantito il rispetto della normativa in materia di sicurezza al fine di garantire che non sia esposto a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro. In particolare nel caso di giovani lavoratori il Rappresentante della Direzione per la responsabilità sociale si impegna a:

- non esporre i giovani lavoratori a lavori pericolosi (es. esposizione ad agenti fisici, biologici, chimici o particolari processi) di lavorazione

divieto assoluto di lavoro notturno

- rispetto della normativa in vigore in materia di riposo settimanale.

4.5 Monitoraggio dei fornitori

Il Responsabile SA8000 deve sensibilizzare i fornitori al rispetto dei principi dettati dalla norma SA 8000 affinché non facciano uso di lavoro infantile e s'impegnino, in forma scritta, al rispetto di questo principio, attraverso la sottoscrizione della dichiarazione d'impegno emessa dal fornitore. Il rispetto di tale requisito è ritenuto fondamentale per un rapporto commerciale duraturo con CROCCO E. s.r.l

Inoltre CROCCO E. s.r.l. si impegna a verificare presso i propri fornitori che non sussistano situazioni di lavoro infantile o minorile che non prevedano il rispetto della normativa vigente in materia. Nel caso in cui a seguito dell'individuazione di:

- utilizzo di lavoro infantile da parte del fornitore;
- utilizzo di giovani lavoratori per i quali non siano rispettati i requisiti previsti, Il Rappresentante della direzione per la responsabilità sociale provvede a contattare in modo tempestivo gli enti istituzionali e le associazioni attive nel settore al fine di segnalare tali situazioni di non conformità. Inoltre collabora con le istituzioni e definisce direttamente con il fornitore azioni di rimedio volte a non compromettere in modo negativo la situazione del lavoratore minore. Tale azioni devono essere registrate da parte del Rappresentante della Direzione per la responsabilità sociale tenute costantemente sotto controllo.